



Proponente:	Liquidatore <i>(Dirigenza, Servizio)</i>	11/10/2017 Atto n. 20
Oggetto:	Relazione sullo stato del contenzioso legale di APT della Provincia di Venezia. Atti conseguenti	
Riferimenti a precedenti decreti:	Dda 1/15, Dda 50/16, Dda 56/16 e DI 15/17	

IL LIQUIDATORE

Premesso che:

- a) tra la fine di giugno e l'inizio di luglio u.s. sono pervenute, da parte di n. 48 ex lavoratori dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia ("Apt"), delle rivendicazioni retributive legate alla variazione – asseritamente illegittima – del Ccnl applicato dall'azienda a far data da luglio 2012 (Ccnl comparto regioni ed autonomie locali, in luogo del precedente Ccnl Federculture);
- b) il sottoscritto ha incaricato (cfr. decreto del liquidatore n. 15/17) lo studio legale Mda, nella persona dell'avv. Andrea Bortoluzzi, di esaminare la fondatezza delle predette richieste;
- c) a seguito di una complessa istruttoria, il predetto professionista ha rimesso le sue conclusioni con parere emesso in data 22.09.17, formulando l'indicazione di resistere alle predette rivendicazioni e di richiedere – in via precauzionale e come già anticipato nelle memorie difensive di Apt nelle cause introdotte dai lavoratori licenziati – la restituzione di quanto sarebbe stato indebitamente corrisposto nel periodo antecedente al cambio contrattuale in ragione dell'applicazione del Ccnl Federculture, qualora dovesse essere affermata la natura di pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, Dlgs 165/01 di Apt.

Alla luce di quanto precede, si propone di seguire l'indicazione formulata dall'avv. Bortoluzzi, comunicando ai lavoratori la decisione aziendale nel testo predisposto dallo stesso avv. Bortoluzzi.

Sul piano finanziario, si evidenzia che secondo i conteggi di massima effettuati dal consulente del lavoro incaricato (cfr. decreto del dirigente amministrativo n. 1/15) dott. Gianalberto Fiorot, dello Studio Barea Canal Bares professionisti associati, l'importo in linea capitale delle predette rivendicazioni ammonterebbe a circa € 410.000,00 (cfr. sue mail 17.07.17).

Si propone pertanto, in via prudenziale, che gli enti consorziati effettuino gli accantonamenti necessari in ragione di potenziali perdite su contenziosi legali e degli obblighi di finanziamento dell'azienda consortile previsti dalle norme statutarie (art. 8) e civilistiche (art. 2615 Cc);

- d) si segnala inoltre che:
 1. con atti notificati in data 08.09.17 e 14.09.17 i lavoratori che sono stati licenziati ed hanno impugnato il licenziamento avanti il tribunale di Venezia – Sezione Lavoro hanno ulteriormente impugnato le decisioni del GI di Venezia emesse in data 21.07.17, che hanno invece riconosciuto la legittimità del licenziamento collettivo. In relazione a quanto precede, l'avv. Andrea Bortoluzzi - già incaricato (cfr. decreti del dirigente amministrativo nn. 50/16 e 56/16) di difendere l'azienda nel contenzioso *de quo* - ha comunicato (cfr. sua mail 25.09.17) che "La costituzione da parte di A.p.t. nei suddetti giudizi è opportuna atteso che le controversie hanno ad

oggetto questioni particolarmente complesse e, pertanto, è utile esporre nelle memorie difensive le argomentazioni che destituiscono di fondamento le tesi di parte ricorrente.

Peraltro, vi è la necessità di sollevare alcune eccezioni difensive che non possono essere rilevate d'ufficio dal Giudice ma unicamente dalla parte convenuta".

Alla luce di quanto precede, si propone di seguire l'indicazione formulata dall'avv. Bortoluzzi, costituendosi nei giudizi suddetti;

2. con lettera datata 08.09.17 una lavoratrice ha impugnato il licenziamento comminato con lettera datata 19.07.17, efficace dal 05.08.17, in quanto ritenuto illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o invalido e/o ritorsivo.

In relazione a quanto precede, l'avv. Andrea Bortoluzzi ha comunicato (cfr. sua mail 25.09.17 cit.) che *"allo stato, non ravviso l'opportunità di replicare al contenuto della lettera di impugnazione del licenziamento del 5.8.2017"*.

Alla luce di quanto precede, si propone di seguire l'indicazione formulata dall'avv. Bortoluzzi, non replicando alla lettera di impugnazione del licenziamento, ivi compresa l'offerta di ripresa dell'attività lavorativa;

3. in data 31.08.17 è pervenuta un'istanza di estinzione del pignoramento a suo tempo effettuato in relazione al giudizio di merito definito con sentenza della Corte d'appello di Venezia 1008/2017, nel quale Apt è stata condannata al pagamento – in solido con altra parte – della somma di € 12.922,67 (somma poi suddivisa in € 5.300,00 per Apt ed € 7.622,67 per l'altra parte, giusta valutazione di congruità da parte dell'avvocatura metropolitana [cfr. mail 13.09.17]).

Nel medesimo atto sono anche richiesti i danni ex art. 96, co. 2, Cpc, per i quali tuttavia l'avv. Antonella Pietrobon – quale collega civilista di studio dell'avv. Elio Zaffalon e per conto del medesimo, a suo tempo incaricato della procedura esecutiva *de qua* – ha comunicato (cfr. sua mail 09.10.17) che *"su questa istanza non abbiamo molto da dire se non che non sono dovute spese o condanne ... ma solo la spesa per la cancellazione dell'ipoteca"*.

Alla luce di quanto precede, si propone di seguire l'indicazione formulata dall'avv. Pietrobon, accondiscendendo solo alla richiesta di rifusione della spesa per la cancellazione dell'ipoteca.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- a) di attuare le proposte di cui ai prefati punti c), d.1), d.2), d.3), previa autorizzazione assembleare;
- b) di trasmettere il presente decreto al controllo di merito della Città metropolitana di Venezia per l'espressione del parere ex art. 51, co. 4, lett. b), statuto Apt, trattandosi di atto programmatico.

IL LIQUIDATORE
dott. Paolo Marchiori
f.to in originale